

COMUNE DI CAMPIONE D'ITALIA

CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI NONCHE' PER LA ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI.

(Art.12 Legge 7 agosto 1990 n. 241)

**adottato con delib. C.C. n. 10 in data 4.4.1995
approvata dal CRC con atto n. 24245 dell'11.5.1995
ripubblicato per 15 giorni consecutivi dal 15.5.1995**

Cap. 1.

FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Art. 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. Il Comune interviene con erogazioni economiche, nei limiti delle proprie risorse :
a sostegno di attività di rilevanza sociale, culturali, educative, ricreative, artistiche, turistiche, sportive e di promozione della occupazione locale;
a favore di soggetti in stato di bisogno.

Cap. 2.

SOSTEGNO DI ATTIVITA' DI RILEVANZA SOCIALE, CULTURALI, RICREATIVE, ARTISTICHE, SPORTIVE E DI PROMOZIONE DELLA OCCUPAZIONE LOCALE

Art 2

Destinatari dell'intervento

1. Possono ricevere contributi, sussidi, vantaggi economici comunque attribuiti, enti o associazioni senza scopo di lucro aventi sede nel territorio del comune e/o ivi operanti con iniziative idonee a favorire lo sviluppo sociale, culturale, educativo, ricreativo o sportivo della comunità locale nonché gli organismi , enti o società aventi quale scopo lo sviluppo delle attività produttive ed occupazionali locali, con particolare riguardo all'A.T. di Campione, alla società concessionaria della gestione del casinò municipale ed alle istituzioni scolastiche.
2. Allo scopo di mantenere e consolidare i rapporti con il contesto elvetico circostante potranno essere erogati contributi a realtà socio-istituzionali elvetiche le cui attività e/o servizi prestati abbiano riferimento agli interessi della comunità campionesa.

Art.3

Tipologia e modalità dell'intervento

1. Gli interventi del comune possono essere ordinari e straordinari.

Art.4 **Interventi ordinari**

1. Gli interventi ordinari consistono nella assegnazione di contributi in denaro, con frequenza annuale, a sostegno della attività ordinaria dell'ente, associazione o società richiedente.

2. La richiesta di contributi ordinari dovrà essere presentata entro il 30 settembre dell'anno precedente per l'assegnazione nell'esercizio successivo e sarà corredata a pena di esclusione, da copia semplice dello statuto o atto costitutivo dell'ente, associazione o società richiedente nonché dal rendiconto delle iniziative attuate nell'anno e dal programma delle iniziative per l'anno successivo con la previsione dei relativi costi.

3. Il comune delibera annualmente, dopo la approvazione del bilancio, il piano di riparto delle somme stanziare nei relativi capitoli quali contributi ordinari.

4. Il piano di riparto viene redatto dalla giunta comunale tenendo conto:

a) della caratteristica delle iniziative programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale;

b) del rendiconto delle attività dell'anno precedente nonché della qualità delle iniziative realizzate;

c) della quantità e qualità delle iniziative programmate nonché del loro costo presunto.

I contributi ordinari potranno essere di entità diversa per i diversi richiedenti.

Il piano di riparto contenente la individuazione degli assegnatari e delle entità del contributo a ciascuno assegnato, viene comunicato a tutti i richiedenti.

5. I contributi ordinari assegnati saranno erogati tramite tesoriere comunale, a mezzo mandato da emettersi in due rate uguali delle quali la prima entro il 31 marzo e la seconda entro il 30 ottobre dell'anno di riferimento salvo particolari esigenze motivate.

6. La richiesta di assegnazione del contributo ordinario dovrà essere rinnovata anno per anno negli stessi termini e con la medesima documentazione richiesta per la prima istanza fatta eccezione per lo statuto ed atto costitutivo già presentati.

L'inserimento nel piano di riparto costituisce titolo per l'inserimento nei piani degli anni successivi per i quali l'amministrazione comunale ha facoltà di assegnare

importi in misura diversa da quella precedentemente assegnata ovvero di non confermare il contributo ordinario in relazione alle risorse stanziare negli appositi capitoli ed ai programmi presentati.

Art.5

Interventi straordinari

1. Gli interventi straordinari consistono nell'assegnazione di contributi in denaro una-tantum a sostegno di iniziative a carattere straordinario dell' ente, o associazione o società richiedente.
2. La richiesta di assegnazione del contributo straordinario dovrà essere presentata all'amministrazione comunale con congruo anticipo sullo svolgimento della iniziativa e dovrà essere corredata :
 - a) da una dettagliata relazione sull'iniziativa programmata nella quale saranno evidenziati gli scopi che l'ente o l'associazione intende perseguire e la capacità di promozione sociale, educativa, culturale, artistica, ricreativa o sportiva nei confronti della comunità locale;
 - b) da una dettagliata previsione di spesa con l'indicazione delle risorse con le quali l'ente richiedente intende farvi fronte.
3. La giunta comunale deciderà sulla richiesta tenendo conto delle risorse disponibili e stanziare nel bilancio comunale determinando l'entità del contributo e le modalità della sua erogazione.
4. In caso di piu' richieste, la giunta comunale stabilirà l'eventuale assegnazione del contributo e la sua entità tenendo conto delle caratteristiche delle iniziative straordinarie programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale e al costo previsto.
5. L'Assegnazione di contributo straordinario non costituisce titolo per l'assegnazione di eventuali ulteriori contributi straordinari nel medesimo esercizio finanziario o in quelli successivi.
6. L' ente o associazione assegnataria di contributo straordinario potrà tuttavia presentare domanda per nuove iniziative nel medesimo esercizio o in quelli successivi.
7. Per particolari manifestazioni di tipo culturale, artistico o ricreativo che richiedano l'intervento di gruppi o sodalizi artistici (rappresentazioni teatrali,

musicali, cinema all'aperto ecc.) la assegnazione del contributo straordinario potrà essere proposta dall'assessore comunale competente.

8. La proposta sarà valutata con i criteri di cui al punto precedente.

Art.6

Utilizzo di immobili , strutture o beni

1. L'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture pubbliche, qualora consentito dalle leggi, da parte di enti o associazioni senza scopo di lucro aventi fini di promozione dell'attività sociale, culturale, ricreativa, educativa o sportiva costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.

2. Esso potrà essere ricorrente o occasionale e potrà essere concesso con i criteri e le modalità previsti per la assegnazione di contributi ordinari e straordinari in relazione alle reali disponibilità ed alle attività programmate dal comune.

3. Il comune può erogare sovvenzioni a enti o privati per l'utilizzo ricorrente o occasionale di strutture di loro proprietà per attività di pubblico interesse.

4. Il comune può consentire l'uso di beni immobili, impianti ed attrezzature o mobili registrati da parte di enti o sodalizi organizzati per lo svolgimento di attività a rilevanza sociale, culturale, educativa e sportiva.

5. L'uso di tali beni è disposto su domanda dei soggetti interessati alla quale dovrà essere allegata documentata relazione sulla attività svolta e da svolgere nonché sull'uso specifico del bene richiesto.

6. La giunta comunale delibera sulle richieste tenendo conto delle caratteristiche di rilevanza sociale della attività svolta dai soggetti richiedenti nonché dagli scopi per i quali viene richiesto l'uso dei beni.

7. L'uso può essere consentito a titolo gratuito ovvero agevolato previa sottoscrizione di apposito atto che garantisca l'integrità e la correttezza dell'uso del bene di pubblica proprietà.

8. Il presente regolamento assume, quale sua parte integrante, i contenuti dei seguenti atti e regolamenti :

- convenzione fra comune di Campione d'Italia e Canton Ticino, di cui alla delibera C.C. n. 47 del 3.4.1989 e di conseguenti e collaterali adempimenti (es. trasporti) ;

- art. 21 dell' atto di concessione della gestione del casino' municipale relativo alla concessione di contributi alla società concessionaria ;
- artt. 24,25,26,27,28,29 e 30 del vigente regolamento dell' A.T. di Campione d'Italia;
- il regolamento per l'attribuzione delle borse di studio;
- il regolamento cambio sussidiato della pensione.

Cap.3

INTERVENTI A FAVORE DEI SOGGETTI IN STATO DI BISOGNO

Art. 7

Finalità e limiti.

- 1.** Il consiglio comunale determina l'ammontare delle risorse destinate a finalità di assistenza (sicurezza sociale e socio-educative), ripartite nel bilancio annuale in appositi, specifici capitoli.
- 2.** Nel rispetto delle indicazioni programmatiche fornite dal consiglio e nei limiti delle risorse disponibili in bilancio, la giunta può concedere sussidi secondo le disposizioni del presente regolamento.
- 3.** In casi di particolare ed accertata gravità, la giunta, con atto motivato, può concedere sussidi in deroga alle disposizioni del presente regolamento.

Art. 8

Tipologia ed entità dei sussidi.

- 1.** I sussidi che il comune può erogare, nei casi ed alle condizioni previsti, si distinguono in :
 - a) ordinari, aventi la funzione di assicurare, al richiedente in stato di bisogno o al suo nucleo familiare, l'integrazione del reddito percepito qualora questo non raggiunga la soglia del così detto "fabbisogno minimo" stabilito dalla giunta comunale tenuto conto della peculiarità del contesto geo-politico e socio-economico in cui si trova ad essere inserito ed ad operare il comune di Campione d'Italia. Tali limiti di reddito minimo stabiliti per persona e coppia vengono aggiornati periodicamente

b) straordinari, da corrispondersi una tantum per interventi di sostegno a nuclei familiari le cui condizioni economiche e sociali siano divenute improvvisamente insostenibili per effetto di gravi eventi :

- necessità di carattere eccezionale, anche di natura sanitaria che esulino dalla competenza del S.S.N. (quali ad es.: terapie particolari, protesi, diete, ricoveri in particolari strutture sanitarie lontane dalla residenza, ecc.);
- sostenere il reinserimento nel tessuto sociale di emarginati e/o portatori di handicap;
- consentire forniture per la casa o servizi di rilevante importanza (quali ad es.: traslochi, riscaldamento, ecc.);
- copertura di altri bisogni atipici che debbano essere necessariamente considerati di volta in volta per la varietà delle emergenze che provocano normalmente la domanda di sussidi straordinari;
- integrazione del trattamento speciale di disoccupazione a favore di lavoratori rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti previsti dall'art. 1 del regolamento cambio sussidiato della pensione.

2. Qualora venga accertato che il beneficiario del sussidio ordinario non sia in grado di gestire le proprie disponibilità economiche con la diligenza del buon padre di famiglia, salve tutte le altre iniziative ed azioni previste dalla legge di competenza comunale e non, e fermi in ogni caso i limiti di cui ai commi precedenti, l'intervento assistenziale può consistere nel :

- a) pagamento d'ufficio, per conto dell' interessato, di fatture o bollette relative all'erogazione di servizi pubblici (quali ad es.: gas, acqua, energia elettrica, ecc.), di spese per l'acquisto di generi alimentari, del canone di locazione, ecc.;
- b) esonero totale o parziale del pagamento della retta posta a carico dell'utente per la fruizione di servizi dati in concessione o gestiti direttamente dall'amministrazione comunale.

3. Il sussidio straordinario può, ove ricorrano giustificati motivi, essere sostituito da altra forma indiretta di intervento in sostituzione del contributo economico.

Art. 9

Soggetti ammessi.

1. I sussidi ordinari possono essere concessi ai cittadini italiani iscritti nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia o nei registri A.I.R.E. di detto comune limitatamente per coloro che hanno stabilito dimora in un comune del Canton Ticino che dimostrino di possedere i requisiti previsti dal presente regolamento

2. Il possesso dei requisiti soggettivi non attribuisce al richiedente il diritto di ottenere il sussidio; la concessione e l'entità dello stesso sono oggetto di provvedimento espresso della giunta in base alle disposizioni del presente regolamento.

Art. 10 **Comulabilità del sussidio.**

1. La concessione del sussidio é consentita anche se il richiedente ha percepito o percepisce sussidi dal comune o contributi erogati da altri soggetti pubblici o privati se questi non sono sufficienti per soddisfare adeguatamente il bisogno accertato.

2. Nella determinazione del reddito, e ad ogni altro effetto, si tiene conto delle somme percepite dal richiedente, e dei soggetti tenuti agli alimenti ai sensi delle vigenti normative, come indicati all'art. 13.4 del presente regolamento.

Art. 11 **Requisiti soggettivi**

1. La concessione del sussidio ordinario é in ogni caso subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) iscrizione da oltre 10 anni nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia o nei registri A.I.R.E. di detto comune limitatamente per coloro che hanno stabilito la dimora in un comune del Canton Ticino. Il requisito dei 10 anni può essere dato dalla somma, anche non continuativa, di anni di iscrizione nei due registri;

c) abitare effettivamente nel comune di Campione d'Italia o in un comune del Canton Ticino;

d) non essere titolare di diritti reali di proprietà od usufrutto di immobili con destinazione abitativa, tranne l'alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ed abitato dallo stesso;

2. Gli aspiranti ed i componenti del nucleo familiare devono essere in possesso dei requisiti soggettivi per tutto il periodo di erogazione del sussidio.

Art. 12 **Modalità di presentazione della domanda.**

1. Gli interessati devono presentare domanda all'amministrazione compilando apposito modulo predisposto dal comune.

2 Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti in carta libera:

a) certificato di cittadinanza;

b) certificato di residenza o iscrizione all'A.I.R.E.;

c) stato di famiglia;

d) busta paga o certificati di pensione o cedolino per le pensioni ENPAS e rendite INAIL;

e) copia dell'ultima dichiarazione fiscale, propria e dei componenti il nucleo familiare conviventi;

f) copia contratto d' affitto;

g) dichiarazione sostitutiva, resa ed autenticata ai sensi degli artt. 4 e 20 Legge 4/01/68 n. 15 circa:

- l'esistenza o meno di parenti tenuti agli alimenti;

- il possesso di eventuali altri benefici, contributi ed ausili di qualsiasi genere percepiti da altri soggetti, pubblici o privati, con la precisazione, in caso positivo, del soggetto che li eroga e dell'entità;

h) dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di impegno irrevocabile ed incondizionato:

- a comunicare entro 30 giorni all'amministrazione ogni variazione o modifica che dovesse intervenire nel possesso dei requisiti soggettivi;

- ad osservare il presente regolamento, del quale ha preso integrale conoscenza e accettazione dello stesso senza riserve di alcun genere;

- a restituire tutte le somme erogate dall' amministrazione in caso di annullamento della concessione e nei casi previsti di decadenza di cui a successivo art. 16.

3. La domanda deve contenere l'indicazione delle ragioni della richiesta e l'entità del sussidio di cui si chiede l'erogazione.

4. Il richiedente deve produrre tutta la documentazione ritenuta opportuna per l'esame della domanda (e così, a titolo meramente esemplificativo, la documentazione delle spese da effettuarsi o effettuate, cartelle cliniche o certificati medici attestanti le condizioni di salute per l'accesso a determinati servizi, prescrizioni mediche per particolari necessità che non siano coperte dal S.S.N. ecc.) e comunque necessaria a verificare la sussistenza dei requisiti.

5. La domanda oltre che dall'interessato, può essere redatta e presentata anche dal responsabile dei servizi sociali territoriali.

Art. 13

Poteri istruttori

1. La concessione e l'erogazione del sussidio sono subordinate all'esperimento di tutti gli opportuni accertamenti (anche di carattere sanitario) sui requisiti soggettivi e su ogni altro fatto od atto risultante dalla documentazione o dalla domanda o comunque necessario per la decisione.

2. Le domande sono assegnate per l'istruttoria al settore competente. Il funzionario dell'area attribuisce ad uno o più dipendenti assegnati al settore la responsabilità dell'istruttoria e l'assistenza, al richiedente, per la compilazione dei documenti richiesti.

Il responsabile dell'istruttoria:

- a) esamina la richiesta e la documentazione prodotta;
- b) accerta direttamente la situazione economica e sociale del richiedente, avvalendosi della collaborazione della polizia municipale;
- c) accerta indirettamente la situazione economica e sociale del richiedente, ogni qualvolta risultino elementi di contraddizione tra le dichiarazioni presentate e le risultanze dell'accertamento diretto e la condizione sociale che induttivamente si rileva;
- d) accerta le condizioni socio-economiche degli eventuali parenti tenuti per legge agli alimenti;
- e) può chiedere al servizio sociale competente una relazione circa il tipo di intervento o sussidio, contenente le indicazioni sulla situazione personale e familiare e sulle possibilità di coinvolgimento dei parenti obbligati del soggetto richiedente, necessarie per le determinazioni dell'amministrazione comunale;
- f) procede, ove lo ritenga necessario, all'acquisizione di ogni altro ulteriore elemento di conoscenza della situazione economica del richiedente e dei parenti tenuti agli alimenti, anche mediante accesso agli uffici finanziari nonché all'accertamento dei redditi mobiliari ed immobiliari del richiedente e dei parenti tenuti agli alimenti, tramite gli uffici competenti.

3. Il responsabile, quando accerta che il richiedente ha diritto ad ottenere sussidi, contributi ed ausili di qualsiasi genere da parte di altri enti pubblici, lo invita a presentare immediatamente la domanda presso detti enti e ad inviare copia all'amministrazione comunale, fornendogli ogni opportuna indicazione.

Se l'interessato non ottempera all'invito nel termine di quindici giorni, la domanda di sussidio viene archiviata. Diversamente l'amministrazione comunale, sussistendone tutti gli altri requisiti e condizioni, può provvisoriamente concedere il sussidio finché non vengono corrisposti i contributi che il richiedente ha diritto di ottenere. L'amministrazione comunale assume tutte le iniziative ed azioni, necessarie o anche solo opportune, perché il richiedente ottenga ciò cui ha diritto

evitando che il bilancio comunale venga gravato da oneri che esulano dalle finalità istituzionali dell'ente.

4. Il responsabile, quando accerta l'esistenza di persone civilmente obbligate agli alimenti ai sensi degli artt. 433 e ss. del c.c., le convoca per informarle dei rispettivi obblighi di legge.

5. Nei confronti dei beneficiari di sussidi erogati in forma continuativa, il servizio comunale competente effettua verifiche ed accertamenti annuali per controllare l'adeguatezza dell'intervento alle condizioni economiche e la persistenza dei requisiti prescritti.

6. Il responsabile, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, se la documentazione prodotta non é completa o conforme alle prescrizioni del presente regolamento, invita l'interessato a completarla ovvero a regolarizzarla immediatamente. Decorsi inutilmente trenta giorni dal ricevimento della richiesta, la domanda non potrà essere presa in considerazione.

Art. 14 **Concessione dei sussidi**

1. Terminata l'istruttoria relativa alle singole domande, il funzionario dell'area trasmette alla commissione consultiva comunale di assistenza tutti gli atti del procedimento.

2. La commissione esprime parere obbligatorio non vincolante e formula la proposta nei trenta giorni successivi al ricevimento degli atti. La proposta indica specificamente i soggetti ammessi al sussidio e quelli che ne sono esclusi; propone altresì l'entità del sussidio concesso ai primi.

3. La proposta é quindi trasmessa al responsabile che predispone la deliberazione da sottoporre alla giunta per l'approvazione.

4. Le determinazioni della giunta in ordine alla domanda di sussidio devono essere tempestivamente comunicate agli interessati.

5. Qualora sussistano ragioni di urgenza, su proposta del responsabile del procedimento e del servizio ragioneria che attesti l'esistenza della disponibilità di bilancio per soddisfare le domande ritenute ammissibili, la giunta può deliberare, a norma dell'art. 8, 2° co. L. n. 241/90, di concedere un sussidio in via temporanea.

Art. 15
Erogazione dei sussidi

1. L'erogazione dei sussidi é subordinata al preventivo provvedimento espresso di concessione di competenza della giunta e verrà applicata dall'inizio del mese o dal mese successivo a seconda che la data di presentazione della domanda sia nella prima o nella seconda quindicina del mese.

Art. 16
Annullamento e decadenza

1. Il provvedimento di concessione del sussidio può essere annullato o esserne dichiarata la decadenza dalla giunta.

E' obbligatorio il parere della commissione consultiva comunale di assistenza e si osservano i principi e le disposizioni in tema di autotutela sugli atti della pubblica amministrazione.

2. L'annullamento é consentito quando:

- a) non esiste anche uno solo dei requisiti soggettivi per la concessione del sussidio;
- b) il sussidio sia stato concesso sulla base di dichiarazioni mendaci e/o documenti irregolari o attestanti il possesso dei requisiti non esistenti o diversi da quelli accertati dal comune, impregiudicata in ogni caso ogni azione legale e non nei confronti del beneficiario;

3. L'annullamento della concessione obbliga il beneficiario a restituire tutte le somme percepite, maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria, salva l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente;

4. La decadenza é pronunciata nei seguenti casi:

- a) perdita anche di uno solo dei requisiti soggettivi per la concessione del sussidio;
- b) violazione di qualsiasi disposizione del presente regolamento.

5. La decadenza preclude l'ulteriore erogazione del sussidio ed obbliga il beneficiario a restituire le somme percepite, dopo il verificarsi delle cause di decadenza, maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria, salva l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Art. 17
Ricorsi

1. Contro la deliberazione di approvazione é ammesso ricorso in opposizione alla giunta, in carta libera secondo le disposizioni del D.P.R. 24.11.71 n. 1199.
2. La giunta decide sul ricorso entro trenta giorni dal suo ricevimento, sentita la commissione consultiva comunale di assistenza.

Art. 18
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento formato da 18 articoli e corredato da n. 1 allegati (modulo di domanda) sostituisce ed abroga ogni precedente normativa comunale in materia ed entra in vigore dopo la prescritta approvazione e pubblicazione all'albo pretorio.